

REGOLAMENTO (CE) N. 1395/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (²), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

1. Il prezzo minimo da rispettare all'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0809 20 20 è pari a 40 ECU/100 kg netti e per il prodotto di cui al codice NC 0809 20 60 è pari a 36 ECU/100 kg.

2. Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo indicato al paragrafo 1, viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra questi due prezzi.

Articolo 2

considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 1394/94 della Commissione, del 17 giugno 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 1118/94 che fissa, per la campagna 1994, i prezzi di riferimento delle ciliegie (³), le ciliegie acide sono escluse dal campo di applicazione dei prezzi di riferimento delle ciliegie; che, tenuto conto della situazione del mercato dell'anno in corso, l'applicazione del prezzo di riferimento non è più sembrata opportuna per tali prodotti; che pertanto, in assenza di un sistema di protezione alle frontiere, la commercializzazione della produzione comunitaria potrebbe risentire della concorrenza dei paesi terzi che offrono i prodotti a prezzi sensibilmente inferiori a quelli a cui possono essere commercializzati i prodotti di origine comunitaria; che, date queste circostanze, il mercato della Comunità rischia di subire gravi turbative, tali da mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che questa minaccia è confermata dalla richiesta della Germania e della Francia riguardante l'adozione di misure di salvaguardia;

1. Il prezzo minimo all'importazione non è rispettato nei casi in cui il prezzo di importazione, espresso nella moneta dello Stato membro di immissione in libera pratica, sia inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- a) prezzo fob nel paese d'origine,
- b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

considerando che il periodo di commercializzazione dei suddetti prodotti è molto breve ed è pertanto opportuno adottare fin d'ora misure atte ad evitare importazioni a prezzi bassi; che il sistema più indicato per raggiungere tale obiettivo è l'istituzione di un prezzo minimo di importazione e l'applicazione di tasse compensative ai prodotti che non rispettano tale prezzo;

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio (⁴) definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutti e non esclude l'adozione di tale sistema di prezzi minimi all'importazione;

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

considerando che è opportuno stabilire il livello del prezzo minimo tenendo conto in particolare dei prezzi praticati all'importazione e dell'andamento delle importazioni; che i principali paesi e fornitori di ciliegie acide sono stati consultati nel quadro delle disposizioni previste da accordi stipulati con tali paesi,

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni partita, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(²) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(³) Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁴) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.